

Cuneo, 1° febbraio 2018
Protocollo n. 8861

Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie [C.I.G. 7354429ACB] – Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Bando di gara

| Scheda riepilogativa | |
|--|--|
| Amministrazione aggiudicatrice | Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo Indirizzo postale: Via Roma n. 28 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Segreteria Generale – Servizio Affari Legali All'attenzione di: Bosio dott.ssa Stefania Telefono: 0171444276 Fax: 0171444211 Posta elettronica: stefania.bosio@comune.cuneo.it |
| Oggetto dell'appalto | L'appalto ha per oggetto l'affidamento della polizza di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie. |
| Durata dell'appalto | Dalle ore 24,00 del 31 maggio 2018 e così fino alle ore 24,00 del 31 maggio 2020 |
| Quantitativo o entità totale dell'appalto | L'importo del servizio è fissato in € 39.315,28, di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. « <i>Codice dei contratti pubblici</i> », iva esente ai sensi dell'articolo 10, n. 2 del D.P.R. n. 633/72. L'appalto in oggetto è affidato in un unico lotto ¹ , in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non |

¹ Articolo 51 — comma 1, ultimo paragrafo — del Codice.

| | |
|--|---|
| | essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo. |
| Luogo di esecuzione | Comune di Cuneo |
| Approvazione progetto | Determinazioni dirigenziali n. 1719 del 14 novembre 2017 e n. 2174 del 29 dicembre 2017 |
| Provvedimento a contrarre | Determinazioni dirigenziali n. 1719 del 14 novembre 2017 e n. 2174 del 29 dicembre 2017 |
| Codice Identificativo Gara [C.I.G.] | 7354429ACB |
| Numero gara | 6966527 |
| CPV | 66516100-1 |

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Articolo 1 | Normativa di riferimento |
|-------------------|---------------------------------|

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*», in seguito “Codice”;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*», in seguito “Regolamento”;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»;
- «*Regolamento per la disciplina dei contratti*» del Comune di Cuneo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 17 dicembre 2013.

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Articolo 2 | Soggetti ammessi alla gara |
|-------------------|-----------------------------------|

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all’oggetto i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come previsto dall’articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 80 del Codice e in particolare le società di assicurazione singole o in raggruppamento, autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi del «*Codice delle assicurazioni private*», approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i., nel **ramo danni**.

I soggetti di cui sopra possono altresì partecipare in regime di coassicurazione, ai sensi dell’articolo 1911 del Codice Civile: in tale caso, la percentuale di rischio assicurato a carico della società delegataria non potrà essere inferiore al 60% del rischio globale e la ritenzione delle società coassicuratrici non potrà essere inferiore al 20% del rischio globale.

È fatto divieto ai concorrenti² di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è

² Articolo 48, comma 7, del Codice.

fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale³.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione⁴. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.⁵

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara⁶.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice⁷;
2. capacità tecnica e professionale: requisiti di capacità tecnica e professionale
 - a) avere realizzato nell'ultimo triennio [2014-2016] una raccolta premi assicurativi nel **ramo danni** per un importo non inferiore a € 120.000,00 per ogni singolo anno;
 - b) aver svolto nell'ultimo triennio dalla pubblicazione del bando di gara, a favore di committenti pubblici o privati, almeno cinque contratti assicurativi nel ramo **RC Auto**.

Il concorrente dovrà indicare il numero di polizza, ragione sociale, codice fiscale, sede e indirizzo, recapito telefonico, fax, e-mail e nominativo del referente dell'ente o della società committente, la durata dei contratti, la data di inizio e fine dei contratti, l'importo complessivo dei contratti.

In caso di coassicurazione di cui all'articolo 1911 c.c. i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte della coassicurazione.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

| | |
|-------------------|--------------------|
| Articolo 3 | Avvalimento |
|-------------------|--------------------|

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento ai sensi dell'articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, necessari per partecipare a questa procedura di gara, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti⁸. L'avvalimento non può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 80 del Codice.

³ Articolo 48 del Codice.

⁴ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁵ Articolo 48, comma 19-bis, del Codice.

⁶ Articolo 48, comma 19-ter, del Codice.

⁷ Articolo 83 del Codice.

⁸ Articolo 89 del Codice.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega⁹:

1. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
3. il contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

La stazione appaltante verifica se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione¹⁰.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.¹¹

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.¹²

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.¹³

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.¹⁴

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto¹⁵.

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Articolo 4 | Criterio di aggiudicazione |
|-------------------|-----------------------------------|

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta di cui all'articolo 60 del Codice e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice.

L'individuazione della soglia di anomalia delle offerte verrà effettuata, nelle ipotesi e alle condizioni indicate al successivo articolo "Modalità di svolgimento della gara", con il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara tra i seguenti sistemi:

⁹ Articolo 89, comma 1, del Codice.

¹⁰ Articolo 89, comma 3, del Codice.

¹¹ Articolo 89, comma 5, del Codice.

¹² Articolo 89, comma 6, del Codice.

¹³ Articolo 89, comma 7, del Codice.

¹⁴ Articolo 49, comma 10, del Codice.

¹⁵ Articolo 89, comma 9, del Codice.

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del ~~dieci~~ venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.¹⁶

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.¹⁷

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

| | |
|-------------------|---|
| Articolo 5 | Contenuto, termini e modalità per la presentazione delle offerte |
|-------------------|---|

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta

¹⁶ Articolo 95, comma 12, del Codice.

¹⁷ Articolo 32, comma 4, del Codice

[raccomandata, anche con modalità di consegna mediante autoprestazione¹⁸, assicurata o posta celere] o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **16 marzo 2018**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

| | |
|------------|------------------------------|
| Lunedì: | 8.30 - 12.30 |
| Martedì: | 8.30 - 16.30 |
| Mercoledì: | 8.30 - 12.30 |
| Giovedì: | 8.30 - 12.30 — 14.30 - 16.30 |
| Venerdì: | 8.30 - 12.00 |

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile:

- a. **il nominativo dell'operatore economico;**
- b. **la dicitura: «Ufficio Contratti e appalti — Affidamento del servizio di assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie [C.I.G. 7354429ACB]»;**
- c. **l'indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;**
- d. **codice fiscale e partita Iva;**
- e. **il codice a barre presente sul documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS [per ulteriori informazioni vedi lo specifico articolo "AVCPASS"].**

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

➡ Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- A. **Dichiarazione sostitutiva**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione — Allegato A**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito del Comune: www.comune.cuneo.gov.it in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non

¹⁸ Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti¹⁹.

B. Garanzia a corredo dell'offerta

Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria²⁰ a corredo dell'offerta di € **786,31 [euro settecentottantasei/31]** corrispondente al 2% del valore presunto dell'appalto, costituita, a scelta dell'offerente, da:

- contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 s.m.i., allegando copia della quietanza comprovante l'avvenuto deposito presso la tesoreria dell'ente "UBI Banca S.p.A.";
- bonifico;
- assegni circolari;
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria, che deve essere resa in favore del "Comune di Cuneo" e intestata al concorrente, deve prevedere:

- durata minima di validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957 — comma 2 — del codice civile;
- l'operatività della garanzia prestata entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.²¹

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto²² del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è, altresì, ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di

¹⁹ Articolo 48, comma 8, del Codice.

²⁰ Articolo 93 del Codice.

²¹ Articolo 93, comma 6, del Codice.

²² Articolo 93, comma 7, del Codice.

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a. in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente costituito, la garanzia fideiussoria può essere intestata alla sola capogruppo mandataria. Il raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito deve, invece, produrre una garanzia provvisoria unitaria e l'eventuale garanzia fideiussoria deve essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il raggruppamento;
- b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario sono in possesso delle predette certificazioni;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della garanzia provvisoria, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

C. Impegno del fideiussore

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno potrà essere inserito nella «**Garanzia a corredo dell'offerta**» di cui al precedente punto.

La disposizione non si applica alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

D. Ricevuta PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS [Deliberazione AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012];

➡ **Busta n. 2 – Offerta economica**

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 2 – Offerta economica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

1. **L'offerta economica**, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate, redatta in lingua italiana, deve essere compilata utilizzando lo schema di «**Modulo offerta**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

2. **Dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro²³**, compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

3. **Dichiarazione circa i costi aziendali della manodopera²⁴**, compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla manodopera**» predisposto dall'ufficio e pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it.

L'**offerta economica**, la **dichiarazione circa gli oneri aziendali della sicurezza** e la **dichiarazione circa i costi aziendali della manodopera** devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.²⁵

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

| | |
|-------------------|---|
| Articolo 6 | Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio |
|-------------------|---|

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza

²³ Articolo 95, comma 10, del Codice.

²⁴ Articolo 95, comma 10, del Codice.

²⁵ Articolo 48, comma 8, del Codice.

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio²⁶.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

| | |
|-------------------|---|
| Articolo 7 | Modalità di svolgimento della gara |
|-------------------|---|

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **10,00** del giorno **20 marzo 2018**, presso la saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — primo piano — via Roma n. 28.

La commissione di gara, costituita con le modalità indicate all'articolo 26 del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», procederà nel modo seguente:

Fase 1 — Verifica della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti

Preliminarmente, la commissione verifica il contenuto della documentazione amministrativa e la sua rispondenza a quanto disposto dalle presenti norme di partecipazione, richiedendo l'eventuale regolarizzazione della stessa nei termini e con le modalità indicate all'articolo 5 "Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio" e sanzionando con l'esclusione dalla gara i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2 "Soggetti ammessi alla gara".

Fase 2 — Sorteggio del coefficiente moltiplicatore

Successivamente, la commissione sorteggia il coefficiente moltiplicatore tra i valori di cui all'articolo 97 — comma 2, lettera e) — del Codice.

Fase 3 — Apertura offerta economica

La commissione apre quindi le offerte economiche presentate dagli operatori ammessi alla gara.

Fase 4 — Individuazione della soglia di anomalia e delle offerte anomale

La commissione procede infine a sorteggiare, tra i seguenti sistemi, il metodo con il quale individuare la soglia di anomalia:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

²⁶ Articolo 83, comma 9, del Codice.

- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo sorteggiato

Fase 5 — Esclusione o verifica delle offerte anomale e proposta di aggiudicazione

1. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a dieci**, la commissione procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.
2. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque e inferiore a dieci**, la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall'articolo 97, comma 2, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta, dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice.
3. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque**, la stazione appaltante procede alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta con le modalità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa²⁷.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Al termine, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune www.comune.cuneo.gov.it la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

²⁷ Articolo 97 — comma 6, ultimo periodo — del Codice.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.²⁸

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine²⁹.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma, del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.³⁰

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32, comma 8, del Codice.³¹

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.³²

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Articolo 8 | Banca dati AVC Pass |
|-------------------|----------------------------|

Al fine di consentire alla stazione appaltante di utilizzare la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, gli operatori economici dovranno effettuare la registrazione al servizio AVC Pass [Portale ANAC — Servizi ad accesso riservato, seguendo le istruzioni contenute] e, individuata la procedura di affidamento cui partecipare, otterranno dal sistema AVC Pass un "PASSOE" [il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass], da inserire sul frontespizio del plico inviato e nella busta della documentazione amministrativa [le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito www.anticorruzione.it].

Per poter ottenere il "PASSOE" occorre la firma digitale, di cui gli operatori economici dovranno dotarsi.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVC Pass sono effettuate tramite PEC.

Per qualsiasi informazione di supporto o chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:

- Numero verde contact center AVCP: 800-896936
- FAQ a supporto dell'operatività del sistema e della corretta interpretazione di quanto regolamentato nella Deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 [www.anticorruzione.it → FAQ → FAQ Contratti Pubblici → FAQ AVC Pass, e materiale e-

²⁸ Articolo 95, comma 12, del Codice.

²⁹ Articolo 32, comma 4, del Codice.

³⁰ Articolo 32, comma 5, del Codice.

³¹ Articolo 32, comma 6, del Codice.

³² Articolo 32, comma 7, del Codice.

| | |
|-------------------|---|
| Articolo 9 | Consultazione della documentazione, informazioni e chiarimenti |
|-------------------|---|

La consultazione dei documenti di gara e l'acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili presso il Comune di Cuneo — Settore Segreteria Generale — Servizio Affari Legali — via Roma n. 28, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00, alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico al numero 0171 444276.

Per informazioni riguardanti la procedura di gara, la documentazione amministrativa da presentare ed eventuali chiarimenti sui modelli a corredo all'offerta, contattare l'ufficio Contratti e appalti [Tel.: 0171 444244 – e-mail: appalti@comune.cuneo.it].

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune: www.comune.cuneo.gov.it.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Articolo 10 | Garanzia definitiva |
|--------------------|----------------------------|

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.³³

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.³⁴

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.³⁵

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 11 | Spese di contratto, di registro e accessorie |
|--------------------|---|

Il contratto verrà stipulato mediante la sottoscrizione della polizza.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità³⁶.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 12 | Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa |
|--------------------|---|

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i

³³ Articolo 103, comma 3, del Codice.

³⁴ Articolo 103, comma 1, del Codice.

³⁵ Articolo 103, comma 10, del Codice.

³⁶ Articolo 105, comma 1, del Codice.

pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

| | |
|--------------------|--|
| Articolo 13 | Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto |
|--------------------|--|

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture³⁷.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta³⁸.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto³⁹.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia

³⁷ Articolo 110, comma 1, del Codice.

³⁸ Articolo 110, comma 2, del Codice.

³⁹ Articolo 48, comma 17, del Codice.

in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire⁴⁰.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice⁴¹.

| | |
|--------------------|---------------|
| Articolo 14 | Rinvio |
|--------------------|---------------|

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Articolo 15 | Procedure di ricorso |
|--------------------|-----------------------------|

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

| | |
|--------------------|------------------------|
| Articolo 16 | Foro competente |
|--------------------|------------------------|

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Articolo 17 | Riservatezza dei dati |
|--------------------|------------------------------|

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Articolo 18 | Codice di comportamento |
|--------------------|--------------------------------|

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di

⁴⁰ Articolo 48, comma 18, del Codice.

⁴¹ Articolo 48, comma 19-bis, del Codice

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

| | |
|--------------------|---|
| Articolo 19 | Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione” |
|--------------------|---|

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Articolo 20 | Oneri di pubblicità legale |
|--------------------|-----------------------------------|

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 73, comma 4, e 216, comma 11, del Codice e dell'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali spese sono preventivamente quantificate in € 1.000,00 [comprehensive di diritti ed esclusa l'Iva nella misura di legge].

Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti a costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, nonché le relative modalità di versamento.

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Articolo 21 | Responsabile del procedimento |
|--------------------|--------------------------------------|

Responsabile del procedimento è la signora Bosio dott.ssa Stefania, dirigente del Servizio Affari Legali [Telefono 0171 444276 – E-mail: stefania.bosio@comune.cuneo.it]. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione⁴².

Il dirigente

⁴² Articolo 101, comma 1, del Codice.

Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente